

Gazzetta ufficiale

L 266

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
9 ottobre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ⁽¹⁾ 4
- ★ Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 6
- ★ Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ 10

Prezzo: 4 EUR

(segue)


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità	39
★ Regolamento (UE) n. 895/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]	42
★ Regolamento (UE) n. 896/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (IGP)]	44
★ Regolamento (UE) n. 897/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Suska sechlońska (IGP)]	46
★ Regolamento (UE) n. 898/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata della Sila (IGP)]	48
★ Regolamento (UE) n. 899/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moquette de Vendée (IGP)]	50
★ Regolamento (UE) n. 900/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]	52
★ Regolamento (UE) n. 901/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)]	54
Regolamento (UE) n. 902/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	56
Regolamento (UE) n. 903/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	58



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 890/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.

(3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») per la sostanza derquantel nella specie ovina.

(4) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare LMR per la sostanza derquantel per gli ovini, per muscoli, grasso, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(5) Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includervi gli LMR relativi alla sostanza derquantel per la specie ovina.

(6) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2012.

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Derquantel	Derquantel	ovina	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

REGOLAMENTO (UE) N. 891/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 122001) come additivo dei mangimi per tacchini, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) è stato autorizzato dal regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione ⁽²⁾ per il pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, per il pollame da produzione di uova e per i suini diversi dalle scrofe.

- (5) A sostegno della domanda sono stati presentati nuovi dati. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 10 marzo 2010 ⁽³⁾, che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, e che il suo impiego può migliorare il rendimento degli animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(3):1553.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a12	Roal Oy	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 122001) con un'attività minima di:</p> <p>40 000 PPU ⁽¹⁾/g in forma solida</p> <p>10 000 PPU/g in forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 122001)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽²⁾</p> <p>Metodo colorimetrico che quantifica l'attività della 6-fitasi misurando il fosfato inorganico rilasciato dal fitato di sodio mediante l'analisi del colore formato per riduzione di un complesso fosfomolibdato.</p>	Tacchini	—	250 PPU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose massima raccomandata per kg di mangime completo per tacchini: 1 000 PPU.</p> <p>3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	29 ottobre 2020
------	---------	-------------------------	--	----------	---	---------	---	--	-----------------

⁽¹⁾ 1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 µmol di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH = 5,0 e 37 °C.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 892/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Non è certo se alcune sostanze, microorganismi o preparati (nel seguito «i prodotti») siano additivi per mangimi. Questa incertezza concerne alcuni prodotti che sono autorizzati come additivi per mangimi iscritti nel registro degli additivi per mangimi e nel catalogo delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽²⁾, alcuni prodotti che non sono autorizzati come additivi per mangimi e non sono iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi ed alcuni prodotti che sono autorizzati come additivi per mangimi, ma che potrebbero essere iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 767/2009.

(2) Al fine di evitare incoerenze nel trattamento di questi prodotti, facilitare i lavori delle autorità nazionali di controllo competenti ed alleviare l'onere che grava sulle parti interessate, è necessario adottare un regolamento che determini quali di questi prodotti non sono additivi per mangimi.

(3) Per determinare quali prodotti non sono additivi per mangimi, occorre tenere conto di tutte le caratteristiche dei prodotti in questione.

(4) Il confronto tra le caratteristiche dei prodotti iscritti nel registro degli additivi per mangimi, da un lato, e dei prodotti iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi, dall'altro, permette di stabilire vari criteri per la classificazione dei prodotti come materie prime per mangimi, additivi per mangimi o altri prodotti. Fra i criteri che consentono di differenziare i prodotti, vi sono il metodo di produzione e di trasformazione, il livello di standardizzazione, l'omogeneizzazione, la purezza, la definizione chimica e le modalità di utilizzo dei prodotti. Per motivi di coerenza occorre classificare per analogia i prodotti aventi proprietà simili. I prodotti per cui sussistono dubbi se siano additivi per mangimi vanno sottoposti a un esame basato su tali criteri.

(5) In base a questo esame, i prodotti menzionati nell'allegato non vanno considerati additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti che sono stati autorizzati come additivi per mangimi e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti tali prodotti, occorre prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi. Inoltre, è necessario sopprimere tali prodotti dal registro degli additivi per mangimi.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze, i microorganismi e i preparati (nel seguito «i prodotti») indicati nell'allegato non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.

Articolo 2

I prodotti indicati nella parte 1 dell'allegato non sono più considerati additivi per mangimi autorizzati cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

Articolo 3

I prodotti indicati nella parte 1 dell'allegato che sono etichettati come additivi per mangimi e premiscele conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 9 ottobre 2013 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi o i mangimi composti sulla cui

etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Prodotti che non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003

PARTE 1

Prodotti che sono stati autorizzati come additivi per mangimi

- 1.1. Carbonato di calcio
- 1.2. Diidrogenoortofosfato di sodio
- 1.3. Idrogenoortofosfato di disodio
- 1.4. Ortofosfato trisodico
- 1.5. Solfato di sodio
- 1.6. Tetraidrodiortofosfato di calcio
- 1.7. Idrogenoortofosfato di calcio
- 1.8. Difosfato di tetrasodio
- 1.9. Trifosfato di pentasodio
- 1.10. Difosfato dicalcico
- 1.11. Solfato di calcio diidrato
- 1.12. Carbonato di sodio
- 1.13. Idrogenocarbonato di sodio
- 1.14. Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio /
stearati
- 1.15. Monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio
- 1.16. Monogliceridi e digliceridi di acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con i
seguenti acidi: acetico, lattico, citrico, tartarico, monoacetilartarico e diacetilartarico
- 1.17. Glicerolo
- 1.18. 1,2-propandiolo
- 1.19. Pectine

PARTE 2

Prodotti che non sono stati autorizzati come additivi per mangimi

- 2.1. Cloruro di potassio
 - 2.2. Cloruro di calcio
 - 2.3. Fosfato di calcio e di sodio
 - 2.4. Fosfato di magnesio e di sodio
 - 2.5. Metil sulfonil metano (MSM)
 - 2.6. Caramello semplice
 - 2.7. Glucosamina, chitosamina [aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina, ottenuto ad esempio dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento]
 - 2.8. Solfato di condroitina (polisaccaride con unità ripetute composte da un aminozucchero e da acido D-glucuronico; gli esteri solforici di condroitina sono importanti componenti strutturali delle cartilagini, dei tendini e delle ossa)
 - 2.9. Acido ialuronico [glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica]
 - 2.10. Uova in polvere (uova essiccate senza guscio o miscela di albume essiccato e di tuorlo d'uovo essiccato)
 - 2.11. Lattulosio (disaccaride (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Naturalmente presente nel latte e nei prodotti lattieri trattati termicamente)
 - 2.12. Steroli vegetali (i fitosteroli sono un gruppo di alcoli steroidei, si trovano naturalmente nelle piante in piccole quantità e possono presentarsi come steroli liberi o esterificati con acidi grassi)
 - 2.13. Farina di fiori di tagete (farina di fiori essiccati macinati di *Tagetes sp*)
 - 2.14. Farina di peperoncino (farina di frutti secchi macinati di *Capsicum sp*)
 - 2.15. Sospensione o farina di clorella (sospensione di *Chlorella sp* viva in acqua o farina di *Chlorella sp* essiccata macinata)
 - 2.16. Farina di alghe (farina di microalghe essiccate e macinate, come *Schizochytrium sp.*, le cui cellule sono state inattivate)
 - 2.17. Prodotti e sottoprodotti della fermentazione [materie prime per mangimi fermentate dopo l'inattivazione del microorganismo fermentante e sottoprodotto della fermentazione (sottoprodotto essiccato e macinato della fermentazione solida o liquida) dopo l'estrazione della componente attiva o attività, l'inattivazione del microorganismo e con solo un tenore residuo della/e componente/i attiva/e o attività nel prodotto].
-

REGOLAMENTO (UE) N. 893/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive carbendazim, ciflutrin, fenamidone, ioxinil e tiofanato metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazolo, prothioconazole e tebufenozide sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone su granturco dolce, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Un'analoga domanda è stata presentata per l'acechinocil in vista dell'uso su arance, mandarini, pesche, uva, pomodori e melanzane. Un'analoga domanda è stata presentata per il carbendazim in vista dell'uso su limoni, limette e mandarini. Un'analoga domanda è stata presentata per il ciflutrin in vista dell'uso su zucchine, cetriolini, fagioli con baccello, piselli con baccello e patate. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenamidone in vista dell'uso su fragole e cucurbitacee. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenazaquin in vista dell'uso nel tè. Un'analoga domanda è stata presentata per il flonicamid in vista dell'uso su agrumi, ciliegie, peperoni, melanzane e piselli senza baccello. Un'analoga domanda è stata presentata per il flutriafol in vista dell'uso su mele, banane e uve da vino. Un'analoga domanda è stata presentata per l'imidacloprid in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per lo ioxinil in vista dell'uso sull'erba cipollina. Un'analoga domanda è

stata presentata per il metconazolo in vista dell'uso su ciliegie, pesche, albicocche, semi di cotone, frumento e barbabietole da zucchero. Un'analoga domanda è stata presentata per il prothioconazole in vista dell'uso su broccoli e cavolfiori. Un'analoga domanda è stata presentata per il tebufenozide in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per il tiofanato metile in vista dell'uso su pompelmi, arance, limoni, limette e mandarini.

- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽³⁾. L'Autorità ha trasmesso detti pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.
- (6) Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (7) Sulla base dei pareri motivati formulati dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ Relazioni scientifiche EFSA disponibili sul sito <http://www.efsa.europa.eu>

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of existing MRLs for cyfluthrin in various commodities of plant and animal origin*, *EFSA Journal* 2010; 8(5):1618.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for bentazone in sweet corn*. Pubblicato: il 7 maggio 2010. Adottato: il 5 maggio 2010.

Parere motivato dell'EFSA, *Modification of the existing MRLs for flonicamid in various crops*. Pubblicato: il 6 maggio 2010. Adottato: il 4 maggio 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for acequinocyl in oranges, mandarins, peaches, grapes, tomatoes and aubergines*. Pubblicato: il 30 aprile 2010. Adottato: il 29 aprile 2010. Parere motivato dell'EFSA, *Modification of the existing MRLs for imidacloprid in rice*. Pubblicato: il 23 aprile 2010. Adottato: il 20 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, *Modification of the existing MRLs for flutriafol in various crops*. Pubblicato: il 16 aprile 2010. Adottato: il 16 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRL for fenazaquin in tea (dried or fermented leaves and stalks of Camellia sinensis)*. Pubblicato: il 15 aprile 2010. Adottato: il 14 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for tebufenozide in rice*. Pubblicato: il 15 aprile 2010. Adottato: il 15 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for prothioconazole in cauliflower and broccoli*. Pubblicato: il 13 aprile 2010. Adottato: il 13 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for fenamidone in strawberries, cucurbits with edible peel and cucurbits with inedible peel*. Pubblicato: il 9 aprile 2010. Adottato: il 6 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for ioxynil in chives*. Pubblicato: il 9 aprile 2010. Adottato: l'8 aprile 2010.

Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), *Modification of the existing MRLs for metconazole in various crops*. Pubblicato: il 12 marzo 2010. Adottato: l'11 marzo 2010.

Parere motivato dell'EFSA, *Refined risk assessment regarding certain MRLs of concern for the active substances carbendazim and thiophanate-methyl* [1]. Pubblicato: il 3 giugno 2009. Adottato: il 14 maggio 2009.

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

- (1) Nell'allegato II le colonne relative a bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, ioxinil e tiofanato metile sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Bentazone (somma di bentazone e dei coniugati di 6-OH- e 8-OH-bentazone, espressa in bentazone) (R)	Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim) (R)	Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)	Fenamidone	Ioxinil, e relativi esteri espressi in ioxinil (F)	Tiofanato metile (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,1 (*)				0,05 (*)	
0110000	(i) Agrumi			0,02 (*)	0,02 (*)		
0110010	Pompelmi		0,5				6
0110020	Arance		0,5				6
0110030	Limoni		0,7				6
0110040	Limette		0,7				6
0110050	Mandarini		0,7				6
0110990	Altri		0,5				0,1 (*)
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,2 (*)
0120010	Mandorle						
0120020	Noci del Brasile						
0120030	Noci di anacardi						
0120040	Castagne e marroni						
0120050	Noci di cocco						
0120060	Nocciole						
0120070	Noci del Queensland						
0120080	Noci di pecan						
0120090	Pinoli						
0120100	Pistacchi						
0120110	Noci comuni						
0120990	Altri						
0130000	(iii) Pomacee			0,2	0,02 (*)		
0130010	Mele		0,2				0,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130020	Pere		0,2				0,5
0130030	Cotogne		0,2				0,5
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri		0,2				0,5
0140000	(iv) Drupacee				0,02 (*)		
0140010	Albicocche		0,2	0,3			2
0140020	Ciliege		0,5	0,2			0,3
0140030	Pesche		0,2	0,3			2
0140040	Prugne		0,5	0,2			0,3
0140990	Altri		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0150000	(v) Bacche e piccola frutta						
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>			0,3	0,5		
0151010	Uve da tavola		0,3				0,1 (*)
0151020	Uve da vino		0,5				3
0152000	(b) <i>Fragole</i>		0,1 (*)	0,02 (*)	0,04		0,1 (*)
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)
0153010	More di rovo						
0153020	More selvatiche						
0153030	Lamponi						
0153990	Altri						
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)
0154010	Mirtilli						
0154020	Mirtilli giganti americani						
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)						
0154040	Uva spina						
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzeruolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri						
0160000	(vi) Frutta varia			0,02 (*)	0,02 (*)		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		0,1 (*)				0,1 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161010	Datteri						
0161020	Fichi						
0161030	Olive da tavola						
0161040	Kumquat						
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri						
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,1 (*)				0,1 (*)
0162010	Kiwi						
0162020	Litci						
0162030	Passiflore						
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Cainito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri						
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>						
0163010	Avocadi		0,1 (*)				0,1 (*)
0163020	Banane		0,1 (*)				0,1 (*)
0163030	Manghi		0,5				1
0163040	Papaie		0,2				1
0163050	Melagrane		0,1 (*)				0,1 (*)
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas		0,1 (*)				0,1 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri		0,1 (*)				0,1 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI						
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	0,1 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)		0,1 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0211000	(a) <i>Patate</i>			0,04		0,05 (*)	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,02 (*)		0,05 (*)	
0212010	Manioca						
0212020	Patate dolci						
0212030	Ignami						
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri						
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			0,02 (*)			
0213010	Bietole rosse					0,05 (*)	
0213020	Carote					0,2	
0213030	Sedani-rapa					0,05 (*)	
0213040	Rafano					0,05 (*)	
0213050	Topinambur					0,05 (*)	
0213060	Pastinaca					0,2	
0213070	Prezzemolo a grossa radice					0,05 (*)	
0213080	Ravanelli					0,05 (*)	
0213090	Salsefrica					0,05 (*)	
0213100	Rutabaga					0,05 (*)	
0213110	Rape					0,05 (*)	
0213990	Altri					0,05 (*)	
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)
0220010	Agli					0,2	
0220020	Cipolle					0,2	
0220030	Scalogni					0,2	
0220040	Cipolline					3	
0220990	Altri					0,05 (*)	
0230000	(iii) Ortaggi a frutto					0,05 (*)	
0231000	(a) <i>Solanacee</i>	0,1 (*)					
0231010	Pomodori		0,5	0,05	0,5		2
0231020	Peperoni		0,1 (*)	0,3	0,02 (*)		0,1 (*)
0231030	Melanzane		0,5	0,1	0,02 (*)		2
0231040	Okra, gombo		2	0,02 (*)	0,02 (*)		1
0231990	Altri		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251060	Rucola						
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp						
0251990	Altri						
0252000	(b) Spinaci e simili (foglie)					0,05 (*)	
0252010	Spinaci			0,02 (*)	0,02 (*)		
0252020	Portulaca	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa			0,02 (*)	0,02 (*)		
0252990	Altri			0,02 (*)	0,02 (*)		
0253000	(c) Foglie di vite	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) Crescione acquatico			0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0255000	(e) Cicoria Witloof			0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0256000	(f) Erbe fresche			0,02 (*)	0,02 (*)		
0256010	Cerfoglio					0,05 (*)	
0256020	Erba cipollina					3	
0256030	Foglie di sedano					0,05 (*)	
0256040	Prezzemolo					0,05 (*)	
0256050	Salvia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256070	Timo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilicoico	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri					0,05 (*)	
0260000	(vi) Legumi (freschi)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,1 (*)	0,2	0,1			
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0260030	Piselli (con baccello)	0,5	0,2	0,2			
0260040	Piselli (senza baccello)	0,2	0,1 (*)	0,05			
0260050	Lenticchie	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05			
0260990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05			
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)
0270010	Asparagi					0,05 (*)	
0270020	Cardi					0,05 (*)	
0270030	Sedani					0,05 (*)	
0270040	Finocchi					0,05 (*)	
0270050	Carciofi					0,05 (*)	
0270060	Porri					3	
0270070	Rabarbaro					0,05 (*)	
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri					0,05 (*)	
0280000	(viii) Funghi	0,1 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0280010	Coltivati		1				
0280020	Spontanei		0,1 (*)				
0280990	Altri						
0290000	(ix) Alge marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0300010	Fagioli						
0300020	Lenticchie						
0300030	Piselli						
0300040	Lupini						
0300990	Altri						
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,1 (*)					
0401000	(i) Semi oleaginosi				0,05 (*)	0,1 (*)	
0401010	Semi di lino		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0401020	Semi di arachide		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0401030	Semi di papavero		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0401040	Semi di sesamo		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0401050	Semi di girasole		0,1 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				0,01 (*)		
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05			0,05 (*)
1011000	(a) Suini						
1011010	Carne					0,05 (*)	
1011020	Grasso privo di carne magra					0,05 (*)	
1011030	Fegato					0,05 (*)	
1011040	Reni					0,05 (*)	
1011050	Frattaglie commestibili					0,2	
1011990	Altri					0,05 (*)	
1012000	(b) Bovini						
1012010	Carne					0,5	
1012020	Grasso					1,5	
1012030	Fegato					1	
1012040	Reni					2,5	
1012050	Frattaglie commestibili					0,2	
1012990	Altri					0,05 (*)	
1013000	(c) Ovini						
1013010	Carne					0,5	
1013020	Grasso					1,5	
1013030	Fegato					1	
1013040	Reni					2,5	
1013050	Frattaglie commestibili					0,2	
1013990	Altri					0,05 (*)	
1014000	(d) Caprini						
1014010	Carne					0,5	
1014020	Grasso					1,5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1014030	Fegato					1	
1014040	Reni					2,5	
1014050	Frattaglie commestibili					0,2	
1014990	Altri					0,05 (*)	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>						
1016010	Carne					0,05 (*)	
1016020	Grasso					0,05 (*)	
1016030	Fegato					0,05 (*)	
1016040	Reni					0,05 (*)	
1016050	Frattaglie commestibili					0,2	
1016990	Altri					0,05 (*)	
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020010	Bovini						
1020020	Ovini						
1020030	Caprini						
1020040	Equini						
1020990	Altri						
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
1030010	Galli e galline						
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(F) = Liposolubile

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Bentazone — codice 1000000: bentazone

Carbendazim — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim

Tiofanato-metile — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim»

(2) Nella parte A dell'allegato III le colonne relative a acechinocil, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazolo, prothioconazolo e tebufenozide sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Acechinocil	Fenazaquin	Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)	Flutriafol	Imidacloprid	Metconazolo (F)	Prothioconazolo (prothioconazolo-destio) (R)	Tebufenozide (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO							0,02 (*)	
0110000	(i) Agrumi		0,5	0,1	0,2	1	0,02 (*)		2
0110010	Pompelmi	0,2							
0110020	Arance	0,4							
0110030	Limoni	0,2							
0110040	Limette	0,2							
0110050	Mandarini	0,4							
0110990	Altri	0,2							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)
0120010	Mandorle	0,02							
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)							
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)							
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)							
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)							
0120060	Nocciole	0,01 (*)							
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)							
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)							
0120090	Pinoli	0,01 (*)							
0120100	Pistacchi	0,01 (*)							
0120110	Noci comuni	0,01 (*)							
0120990	Altri	0,01 (*)							
0130000	(iii) Pomacee	0,1	0,1	0,2		0,5	0,02 (*)		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0130010	Mele				0,2				
0130020	Pere				0,05 (*)				
0130030	Cotogne				0,05 (*)				
0130040	Nespole				0,05 (*)				
0130050	Nespole del Giappone				0,05 (*)				
0130990	Altri				0,05 (*)				
0140000	(iv) Drupacee				0,05 (*)				
0140010	Albicocche	0,01 (*)	0,3	0,3		0,5	0,1		1
0140020	Ciliege	0,01 (*)	0,3	0,3		0,5	0,15		1
0140030	Pesche	0,04	0,5	0,3		0,5	0,1		0,5
0140040	Prugne	0,01 (*)	0,3	0,2		0,3	0,02 (*)		1
0140990	Altri	0,01 (*)	0,3	0,05		0,05 (*)	0,02 (*)		1
0150000	(v) Bacche e piccola frutta			0,05 (*)			0,02 (*)		
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	0,3	0,2			1			3
0151010	Uve da tavola				0,05 (*)				
0151020	Uve da vino				1				
0152000	(b) <i>Fragole</i>	0,01 (*)	1		0,5	0,5			0,05 (*)
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	5			
0153010	More di rovo								0,05 (*)
0153020	More selvatiche								0,05 (*)
0153030	Lamponi								2
0153990	Altri								0,05 (*)
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)				
0154010	Mirtilli					5			3
0154020	Mirtilli giganti americani					0,05 (*)			0,5
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)					5			0,05 (*)
0154040	Uva spina					5			0,05 (*)
0154050	Rose canine (cinorrodoni)					5			0,05 (*)
0154060	More di gelso					5			0,05 (*)
0154070	Azzerouolo					0,05 (*)			0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco					5			0,05 (*)
0154990	Altri					5			0,05 (*)
0160000	(vi) Frutta varia	0,01 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		0,01 (*)		0,05 (*)				
0161010	Datteri					0,05 (*)			0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0161020	Fichi					0,05 (*)			0,05 (*)
0161030	Olive da tavola					0,5			0,05 (*)
0161040	Kumquat					0,05 (*)			0,05 (*)
0161050	Carambole					0,05 (*)			0,05 (*)
0161060	Cachi					0,05 (*)			0,2
0161070	Jambolan (sussina di Giava)					0,05 (*)			0,05 (*)
0161990	Altri					0,05 (*)			0,05 (*)
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			
0162010	Kiwi								0,5
0162020	Litci								0,05 (*)
0162030	Passiflore								0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)								0,05 (*)
0162050	Cainito								0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia								0,05 (*)
0162990	Altri								0,05 (*)
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>								
0163010	Avocadi		0,01 (*)		0,05 (*)	1			1
0163020	Banane		0,2		0,3	0,05 (*)			0,05 (*)
0163030	Manghi		0,01 (*)		0,05 (*)	0,2			0,05 (*)
0163040	Papaie		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163050	Melagrane		0,01 (*)		0,05 (*)	1			0,05 (*)
0163060	Cherimolia		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163070	Guava		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163080	Ananas		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163100	Durian		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0163990	Altri		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI								
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)			0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0211000	(a) <i>Patate</i>			0,1	0,2				
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,05 (*)	0,05 (*)				
0212010	Manioca								
0212020	Patate dolci								
0212030	Ignami								
0212040	Maranta								
0212990	Altri								
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			0,05 (*)					
0213010	Bietole rosse				0,05 (*)				
0213020	Carote				0,2				
0213030	Sedani-rapa				0,05 (*)				
0213040	Rafano				0,05 (*)				
0213050	Topinambur				0,05 (*)				
0213060	Pastinaca				0,05 (*)				
0213070	Prezzemolo a grossa radice				0,05 (*)				
0213080	Ravanelli				0,05 (*)				
0213090	Salsefrica				0,05 (*)				
0213100	Rutabaga				0,05 (*)				
0213110	Rape				0,05 (*)				
0213990	Altri				0,05 (*)				
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0220010	Agli					0,05 (*)			
0220020	Cipolle					0,1			
0220030	Scalogni					0,05 (*)			
0220040	Cipolline					0,2			
0220990	Altri					0,05 (*)			
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							0,02 (*)	
0231000	(a) <i>Solanacee</i>						0,02 (*)		
0231010	Pomodori	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5			1
0231020	Peperoni	0,01 (*)	0,5	0,15	1	1			1
0231030	Melanzane	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5			0,5
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5			0,2
0231990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5			0,2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)		
0232010	Cetrioli		0,2	0,5		1			0,05 (*)
0232020	Cetriolini		0,01 (*)	0,5		0,5			0,05 (*)
0232030	Zucchine		0,2	0,5		1			0,1
0232990	Altri		0,01 (*)	0,05 (*)		0,5			0,05 (*)
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	0,01 (*)			0,3				0,05 (*)
0233010	Meloni		0,1	0,3		0,5	0,05		
0233020	Zucche		0,01 (*)	0,3		1	0,02 (*)		
0233030	Cocomeri		0,1	0,3		0,2	0,02 (*)		
0233990	Altri		0,01 (*)	0,05 (*)		0,1	0,02 (*)		
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)		0,05 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)		0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)		
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>								0,5
0241010	Cavoli broccoli					0,5		0,03	
0241020	Cavolfiori					0,5		0,03	
0241990	Altri					0,3		0,02 (*)	
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>								
0242010	Cavoletti di Bruxelles					0,5		0,1	0,5
0242020	Cavoli cappucci					0,5		0,1	5
0242990	Altri					0,3		0,02 (*)	0,5
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							0,02 (*)	0,5
0243010	Cavoli cinesi					0,5			
0243020	Cavoli ricci					0,3			
0243990	Altri					0,3			
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>					0,3		0,02 (*)	0,5
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>								10
0251010	Dolcetta					2			
0251020	Lattughe					2			
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)					1			
0251040	Crescione					2			
0251050	Barbarea					2			
0251060	Rucola					2			
0251070	Senape nera					2			
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp					2			
0251990	Altri					2			
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>					0,05 (*)			10
0252010	Spinaci								
0252020	Portulaca								
0252030	Bietole da foglia e da costa								
0252990	Altri								
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>					2			0,05 (*)
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>					2			0,05 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>					0,05 (*)			0,05 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>					2			
0256010	Cerfoglio								0,05 (*)
0256020	Erba cipollina								0,05 (*)
0256030	Foglie di sedano								0,05 (*)
0256040	Prezzemolo								0,05 (*)
0256050	Salvia								0,05 (*)
0256060	Rosmarino								0,05 (*)
0256070	Timo								0,05 (*)
0256080	Basilico								20
0256090	Foglie di alloro (lauro)								0,05 (*)
0256100	Dragoncello								0,05 (*)
0256990	Altri								0,05 (*)
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		0,1		0,05 (*)	2	0,02 (*)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,01 (*)		0,05 (*)	2	0,05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0260030	Piselli (con baccello)		0,01 (*)		0,05 (*)	5	0,05		
0260040	Piselli (senza baccello)		0,01 (*)		0,1	2	0,05		
0260050	Lenticchie		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		
0260990	Altri		0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)
0270010	Asparagi					0,05 (*)		0,02 (*)	
0270020	Cardi					0,5		0,02 (*)	
0270030	Sedani					2		0,02 (*)	
0270040	Finocchi					0,05 (*)		0,02 (*)	
0270050	Carciofi					0,5		0,02 (*)	
0270060	Porri					0,05 (*)		0,05	
0270070	Rabarbaro					0,05 (*)		0,02 (*)	
0270080	Germogli di bambù					0,05 (*)		0,02 (*)	
0270090	Cuori di palma					0,05 (*)		0,02 (*)	
0270990	Altri					0,05 (*)		0,02 (*)	
0280000	(viii) Funghi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0280010	Coltivati								0,05 (*)
0280020	Spontanei								0,1
0280990	Altri								0,05 (*)
0290000	(ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli					1	0,02 (*)		
0300020	Lenticchie					0,05 (*)	0,02 (*)		
0300030	Piselli					2	0,05		
0300040	Lupini					0,05 (*)	0,05		
0300990	Altri					0,05 (*)	0,02 (*)		
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)					
0401000	(i) Semi oleaginosi				0,2			0,05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0401010	Semi di lino					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401020	Semi di arachide					1	0,05		0,05 (*)
0401030	Semi di papavero					0,05 (*)	0,1		0,05 (*)
0401040	Semi di sesamo					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401050	Semi di girasole					0,1	0,05		0,05 (*)
0401060	Semi di colza					0,1	0,1		2
0401070	Semi di soia					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401080	Semi di senape					0,05 (*)	0,1		0,05 (*)
0401090	Semi di cotone					1	0,3		0,05 (*)
0401100	Semi di zucca					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401120	Semi di borragine					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401130	Semi di camelina					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401140	Semi di canapa					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401150	Semi di ricino					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0401990	Altri					0,05 (*)	0,05		0,05 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi				0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0402010	Olive da olio					1			
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)					0,05 (*)			
0402030	Frutti di palma					0,05 (*)			
0402040	Capoc					0,05 (*)			
0402990	Altri					0,05 (*)			
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)		0,5				
0500010	Orzo			0,05 (*)		0,1	0,1	0,3	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0500020	Grano saraceno			0,05 (*)		0,1	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)
0500030	Mais			0,05 (*)		0,1	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)
0500040	Miglio			0,05 (*)		0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)
0500050	Avena			0,05 (*)		0,1	0,1	0,05	0,05 (*)
0500060	Riso			0,05 (*)		1,5	0,1	0,02 (*)	3
0500070	Segale			0,05 (*)		0,1	0,1	0,1	0,05 (*)
0500080	Sorgo			0,05 (*)		0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)
0500090	Frumento			2		0,1	0,15	0,1	0,05 (*)
0500990	Altri			0,05 (*)		0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)		10			0,05 (*)			
0620000	(ii) Chicchi di caffè		0,01 (*)			1			
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)		0,01 (*)			0,05 (*)			
0631000	(a) <i>Fiori</i>								
0631010	Fiori di camomilla								
0631020	Fiori di ibisco								
0631030	Petali di rosa								
0631040	Fiori di gelsomino								
0631050	Tiglio								
0631990	Altri								
0632000	(b) <i>Foglie</i>								
0632010	Foglie di fragola								
0632020	Foglie di rooibos								
0632030	Mate								
0632990	Altri								
0633000	(c) <i>Radici</i>								
0633010	Radici di valeriana								
0633020	Radici di ginseng								
0633990	Altri								
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>								
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)		0,01 (*)			0,05 (*)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0840030	Curcuma								
0840040	Barbaforte o cren								
0840990	Altri								
0850000	(v) Germogli								
0850010	Chiodi di garofano								
0850020	Capperi								
0850990	Altri								
0860000	(vi) Stigma del fiore								
0860010	Zafferano								
0860990	Altri								
0870000	(vii) Arillo								
0870010	Macis								
0870990	Altri								
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	
0900010	Barbabetola da zucchero				0,1	0,5	0,06		0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero				0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		1
0900030	Radici di cicoria				0,05 (*)	0,5	0,02 (*)		0,05 (*)
0900990	Altri				0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)				0,05 (*)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari								
1011000	(a) <i>Suini</i>						0,01 (*)		
1011010	Carne			0,03		0,1		0,05	
1011020	Grasso privo di carne magra			0,02 (*)		0,05 (*)		0,05	
1011030	Fegato			0,03		0,3		0,2	
1011040	Reni			0,03		0,3		0,2	
1011050	Frattaglie commestibili			0,03		0,3		0,2	
1011990	Altri			0,03 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1012000	(b) <i>Bovini</i>								
1012010	Carne			0,03		0,1	0,01 (*)	0,05	
1012020	Grasso			0,02 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	
1012030	Fegato			0,03		0,3	0,05	0,2	
1012040	Reni			0,03		0,3	0,01 (*)	0,2	
1012050	Frattaglie com- mestibili			0,03		0,3	0,01 (*)	0,2	
1012990	Altri			0,03 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	
1013000	(c) <i>Ovini</i>						0,01 (*)		
1013010	Carne			0,03		0,1		0,05	
1013020	Grasso			0,02 (*)		0,05 (*)		0,05	
1013030	Fegato			0,03		0,3		0,2	
1013040	Reni			0,03		0,3		0,2	
1013050	Frattaglie com- mestibili			0,03		0,3		0,2	
1013990	Altri			0,03 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
1014000	(d) <i>Caprini</i>						0,01 (*)		
1014010	Carne			0,03		0,1		0,05	
1014020	Grasso			0,02 (*)		0,05 (*)		0,05	
1014030	Fegato			0,03		0,3		0,2	
1014040	Reni			0,03		0,3		0,2	
1014050	Frattaglie com- mestibili			0,03		0,3		0,2	
1014990	Altri			0,03 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>						0,01 (*)		
1015010	Carne			0,03		0,1		0,05	
1015020	Grasso			0,02 (*)		0,05 (*)		0,05	
1015030	Fegato			0,03		0,3		0,2	
1015040	Reni			0,03		0,3		0,2	
1015050	Frattaglie com- mestibili			0,03		0,3		0,2	
1015990	Altri			0,03 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tac- chini e faraone, struzzi, piccioni</i>					0,05 (*)	0,01 (*)		
1016010	Carne			0,03				0,05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1040000	(iv) Miele			0,05		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1050000	(v) Rettili e anfibi			0,05		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1060000	(vi) Gasteropodi			0,05		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri			0,05		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F) = Liposolubile»

REGOLAMENTO (UE) N. 894/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione ⁽³⁾ è stata concessa a Capo Verde una deroga alle regole d'origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. Tale deroga scade il 31 dicembre 2010.
- (2) Con lettera del 21 dicembre 2009 Capo Verde ha chiesto che le quantità concesse per il 2010 per due delle tre categorie di preparazioni ittiche previste dal regolamento (CE) n. 815/2008 vengano aumentate. Con lettera dell'8 giugno 2010 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della sua richiesta.
- (3) Capo Verde chiedeva che gli interi quantitativi originariamente concessi per il 2010 fossero portati rispettivamente a 3 600 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 1 500 tonnellate per quelle di tombarello e di sgombro.
- (4) Sia nel 2008 che nel 2009 la totalità dei quantitativi originariamente concessi ogni anno ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica e, in certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per

il paese. Sembra tuttavia che l'atteso rilancio della flotta capoverdiana ai livelli previsti non sia pienamente avvenuto perché minato da una serie di fattori economici e geografici che rendono necessari nuovi investimenti.

- (5) La richiesta mette in luce come il mancato innalzamento dei quantitativi che possono essere commercializzati in virtù della deroga intaccherebbe significativamente la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione europea, con possibili effetti dissuasivi sugli investimenti ulteriormente necessari.
- (6) È pertanto opportuno accrescere i quantitativi di prodotti che possono essere commercializzati in virtù della deroga per far sì che proseguano gli sforzi di rilancio della flotta peschereccia capoverdiana, in modo da aumentarne la capacità di approvvigionamento del settore della trasformazione ittica locale di pesce originario.
- (7) Si prevede che gli attuali contingenti per le due categorie di prodotti interessati saranno esauriti molto prima della fine del 2010, ulteriore motivo per cui si rende necessario aumentare i quantitativi concessi per il 2010. Non sembra tuttavia opportuno accordare le intere quantità richieste. Va in particolare tenuto conto del fatto che esistono già possibilità significative di approvvigionamento di pesce originario, dal momento che è possibile far ricorso alle forniture provenienti dai pescherecci locali e al cumulo bilaterale.
- (8) I quantitativi autorizzati in deroga per il 2010 vanno pertanto innalzati a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello e di sgombro. Si ritiene che tali volumi siano sufficienti per consentire all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione europea e sostenere gli sforzi delle autorità locali volti a garantire che l'impegno di rilancio della flotta peschereccia di Capo Verde continui con successo.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 815/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 815/2008 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo (in tonnellate)
09.1647	ex 1604 15 11 ex 1604 19 98	Sgombro (<i>Scomber Colias</i> , <i>Scomber Japonicus</i> , <i>Scomber Scombrus</i>), filetti, preparazioni o conserve	Dall'1.9.2008 al 31.12.2008	333
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	1 000
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	2 500
09.1648	ex 1604 19 98	Tombarello (<i>Auxis thazard</i> , <i>Auxis Rochei</i>), filetti, preparazioni o conserve	Dall'1.9.2008 al 31.12.2008	116
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	350
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	875
09.1649	ex 1604 14 16 ex 1604 14 18	Tonno albacora, tonnetto striato (<i>Tunnus Albacares</i> , <i>Katsuwonus Pelamis</i>) filetti, preparazioni o conserve	Dall'1.9.2008 al 31.12.2008	70
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	211
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	211»

REGOLAMENTO (UE) N. 895/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Halberstädter Würstchen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 35 del 12.2.2010, pag. 9.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

GERMANIA

Halberstädter Würstchen (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 896/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schrobenhausener Spargel» o «Spargel aus dem Schrobenhausener Land» o «Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen
(IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 897/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Suska sechłońska (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Suska sechłońska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 35 del 12.2.2010, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

POLONIA

Suska sechłońska (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 898/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata della Sila (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Patata della Sila», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 33 del 10.2.2010, pag. 10.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Patata della Sila (IGP)

**REGOLAMENTO (UE) N. 899/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010**

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Mogette de Vendée (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mogette de Vendée», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 18 del 23.1.2010, pag. 42.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Moquette de Vendée (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 900/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Estepa», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 36 del 13.2.2010, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Estepa (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 901/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Φάβα Σαντορίνης» (Fava Santorinis), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 3.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 902/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	84,6
	MK	50,4
	TR	77,0
	XS	50,2
	ZZ	65,6
0707 00 05	MK	54,8
	TR	132,4
	ZZ	93,6
0709 90 70	TR	123,3
	ZZ	123,3
0805 50 10	AR	101,1
	BR	100,4
	CL	89,7
	IL	102,3
	MA	148,6
	TR	103,5
	UY	117,2
	ZA	83,9
	ZZ	105,8
0806 10 10	BR	233,5
	TR	126,6
	ZA	64,2
	ZZ	141,4
0808 10 80	AR	75,7
	BZ	51,1
	CL	119,8
	CN	82,6
	NZ	100,6
	US	84,3
	ZA	86,6
	ZZ	85,8
0808 20 50	CN	62,6
	ZA	77,3
	ZZ	70,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 903/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 873/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 5.10.2010, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 ottobre 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	46,54	3,51
1701 99 10 ⁽²⁾	46,54	0,38
1701 99 90 ⁽²⁾	46,54	0,38
1702 90 95 ⁽³⁾	0,47	0,23

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE EUPOL RD CONGO/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'8 ottobre 2010

relativa alla nomina del capo della missione dell'EUPOL RD Congo

(2010/609/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2010/576/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL RD Congo, compresa in particolare la decisione di nominare un capomissione.
- (2) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il Sovrintendente capo Jean-Paul RIKIR capo della missione con effetto dal 1° ottobre 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Sovrintendente capo Jean-Paul RIKIR è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo), con effetto dal 1° ottobre 2010.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino alla fine del mandato dell'EUPOL RD Congo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33.

DECISIONE EUSEC/2/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**dell'8 ottobre 2010****relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)**

(2010/610/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

*Articolo 1*vista la decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

Il signor António MARTINS è nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo).

Articolo 2

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2010.

considerando quanto segue: A norma dell'articolo 8 della decisione 2010/565/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), tra l'altro, ad assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione,

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 2010.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2010****che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar**

[notificata con il numero C(2010) 6798]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/611/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione riguardanti alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar ⁽²⁾, vieta l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi prodotti della pesca e lumache.
- (2) Il Madagascar ha dichiarato il proprio interessamento ad esportare guano nell'Unione europea.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾, autorizza l'importazione e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati esclusivamente nel quadro di tale regolamento.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, lo stallatico rientra nella categoria 2. La definizione di stallatico, quale indicata nell'allegato I del regolamento, copre il guano non trattato ovvero trattato a norma di quanto disposto al capo III dell'allegato VIII del regolamento. La parte III di detto capo dispone che la commercializzazione del guano non sia soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce inoltre che le disposizioni applicabili all'importazione dei prodotti di

cui agli allegati VII e VIII non debbano essere né più, né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti nell'Unione europea.

- (6) Non è pertanto più opportuno vietare le importazioni di guano dal Madagascar.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2006/241/CE.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2006/241/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

DECISIONI

2010/609/PESC:


- ★ **Decisione EUPOL RD Congo/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, dell'8 ottobre 2010, relativa alla nomina del capo della missione dell'EUPOL RD Congo** 60

2010/610/PESC:

- ★ **Decisione EUSEC/2/2010 del Comitato politico e di sicurezza, dell'8 ottobre 2010, relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)** 61

2010/611/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar [notificata con il numero C(2010) 6798] ⁽¹⁾** 62



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT